



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIRO D’ITALIA D’EPOCA”

Art.1. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede a Colle di val d'Elsa - Siena in via Bologna 19/14, una associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art.18 della Costituzione Italiana, degli art.36 e ss. del Codice Civile, del D. Lgs. nr. 460/97, che assume la denominazione di “**Associazione Sportiva Dilettantistica Giro d'Italia d'Epoca**” o più brevemente “**A.S.D. GIDE**”, d'ora in avanti anche semplicemente Associazione. Il Presidente ha mandato di effettuare gli atti necessari allo spostamento della sede legale previo mandato del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà espletare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero e potrà con delibera del Consiglio Direttivo istituire diverse sedi operative senza necessità di integrare la presente scrittura.

L'Associazione è dotata di marchio per la propria identificazione. L'Associazione e per essa i soci si impegnano a non mettere in pratica nessuna attività in contrasto con la tutela del marchio. E' altresì vietato qualsiasi sfruttamento commerciale dello stesso al di fuori dell'Associazione.

Art.2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività di tempo libero, ricreative e di promozione sociale nei settori sport, cultura, turismo sociale, ambiente.

L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale.

L'Associazione accoglie e si uniforma ai deliberati, ai regolamenti nonché alle direttive del CONI in ottemperanza alla deliberazione del CONI stesso n. 12736 del 15.07.2004.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva alla quale intende affiliarsi e della Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'associazione in ambito sportivo:

- 1) Sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, d'alienazione.
- 2) Promuove a tutti i livelli iniziative e attività per la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza.
- 3) Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI e dalla Unione Ciclistica Internazionale.
- 4) Promuove ed organizza lo sviluppo e la diffusione della attività sportiva connessa in modo particolare alla pratica del cicloturismo, del ciclismo, del ciclismo con uso di velocipedi di interesse storico, come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione e/o la partecipazione ad ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di questi sport. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive per la pratica delle discipline di cui sopra o di ogni altra disciplina sportiva che sia richiesta dalla base associativa o proposta dal Consiglio Direttivo, nonché lo svolgimento correlato ad ogni disciplina sportiva praticata, di attività didattica rivolta in particolar modo ai giovani per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva.
- 5) Svolge qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente ed in modo particolare promuove, coordina ed organizza convegni, conferenze, mostre, stage e quant'altro possibile anche attraverso le nuove tecnologie informatiche ed audiovisive, per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività.

Art. 3. DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4. SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane e straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività ed i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta o differita, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci.

E' compito del legale rappresentante della Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote stabilite annualmente ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono in nessun caso trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Il socio se maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e gode dell'elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I soci vengono espulsi o radiati qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendano morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima Assemblea Ordinaria.

Art. 5. PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

1. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione.
2. Dai contributi, quote associative, erogazioni, donazioni e lasciti diversi
3. Dal fondo riserva.

Art. 6. ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 7. RENDICONTO

Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data.

L'eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse.

E' espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 8. ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Probiviri

Art. 9. ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organi deliberativo della Associazione; essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.

Possono prendere parte alle Assemblee i soli soci che siano in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno, entro il termine previsto all'art. 7, dal Presidente della Associazione per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'Assemblea è chiamata a:

- Approvare le linee generali del programma di attività dell'anno sociale

- Approvare il rendiconto economico e finanziario
- Approvare i regolamenti dell'Associazione
- Decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i Proviviri

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' consentito che ciascun socio ne rappresenti altri, purchè su delega scritta e con il limite di uno.

Le votazioni assembleari sono palesi, se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Queste sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- Per modificare lo statuto
- Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare il liquidatore.
- Ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo reputi necessario
- Qualora ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci.

Le modalità di convocazione, di svolgimento e di delibera dell'Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l'Assemblea ordinaria, tuttavia per delibere sulle modifiche allo statuto è necessaria una maggioranza di voti almeno pari ai 2/3 dei presenti mentre per deliberare in merito allo scioglimento è necessaria una maggioranza di voti pari almeno ai 4/5 dei soci.

Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto fra i propri membri.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso potrà nominare per cooptazione il primo socio tra i non eletti o in sua assenza un altro socio. Tale nomina sarà ratificata dalla prima Assemblea sociale.

Ove invece venga a mancare la metà dei membri del Consiglio, lo stesso decade, restando in carica per l'ordinaria gestione dell'Associazione fino alla convocazione, entro 30 giorni, dell'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo della Associazione di ricoprire cariche sociali in altre società sportive o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione sportiva o

disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono essenzialmente gratuite, gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve:

- Curare l'ordinaria amministrazione della Associazione con l'esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci.
- Attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci
- Stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente
- Redigere i programmi di attività sociale previsti dalla Statuto
- Predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci
- Approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale
- Formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci
- Deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci
- Nominare al suo interno i responsabili addetti ai vari settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 11 IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di vacanza dello stesso, al Consigliere più anziano in età.

Art. 12. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei soci. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio esprime giudizi su richiesta del Consiglio Direttivo per quanto concerne l'articolo 4 del presente Statuto. I suoi membri non possono ricoprire altre cariche nell'ambito dell'Associazione né essere legati da legami di parentela, coniugio o affinità con i Consiglieri.

Art. 13 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte per un parere ai Probiviri e successivamente saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva alla quale si è affiliata.

Art. 14 SCIoglimento

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall'Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 o a fini di utilità sociale così come disposto dall'art.3 lett. i) della L. R. n.34/2002, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662.

Art. 15. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice Civile, al D. Lgs. n. 460/97, all'Art. 148 del T.U.I.R, al disposto del DPR 235/2001, alla Legge n. 383/2000 ed in generale a tutte le norme vigenti che regolano la materia.